SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 127° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 18 febbraio 1986** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1986.

Istruzioni concernenti la utilizzazione della procedura «multistato» di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali prevista dalla direttiva n. 83/570/CEE, nonché le documentazioni tecnico-scientifiche da presentare a corredo di ogni domanda di autorizzazione.

86A0110

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. 902.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 149, relativo al corso di laurea in ingegneria all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

strutture speciali (semestrale);
complementi di elettrotecnica;
ingegneria del territorio;
misure elettroniche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 275

86G0137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 903.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 318 a 329, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione che muta denominazione in scuola di specializzazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione

Art. 318. — È istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in diritto amministrativo e

scienza dell'amministrazione che conferisce il diploma di specialista in diritto amministrativo - scienza dell'amministrazione.

Art. 319. — La scuola ha sede presso l'istituto di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza.

Art. 320. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto amministrativo. In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professionalità degli specializzandi promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto amministrativo, organizza convegni di studio, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini possono essere stipulate convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti pubblici o privati anche stranieri.

Art. 321. — La durata del corso è di tre anni.

Art. 322. — Il numero degli iscritti è di centoventi per ogni anno.

Art. 323. — Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto.

Art. 324. — Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono dotati di titoli di studio conseguiti all'estero equivalenti a quelli indicati nel comma precedente. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 mediante domande a risposte multiple integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione;

b) voto di laurea;

c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 325. — Gli insegnamenti della scuola consistono in:

a) materie fondamentali a carattere generale;

b) materie a scelta degli iscritti;

c) materie di indirizzo.

Gli insegnamenti sono così ripartiti:

Sono fondamentali del primo anno:
diritto amministrativo;
politica economica e di mercato;
scienza dell'amministrazione.

Sono materie a scelta degli iscritti del primo anno:
storia dell'amministrazione pubblica;
elementi di statistica;
diritto pubblico comparato.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo anno:
contabilità dello Stato;
diritto delle Comunità europee;
diritto finanziario e tributario.

Sono materie a scelta degli iscritti del secondo anno:
programmazione e bilancio;
amministrazione del personale;
diritto regionale.

Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo):
contabilità degli enti locali;
ordinamento giuridico degli enti locali;
impiego pubblico e privato;
reati contro la pubblica amministrazione;
appalti ed opere pubbliche.

Sono materie a scelta degli iscritti del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo):
diritto pubblico dell'economia;
diritto sindacale e relazioni industriali;
giustizia amministrativa;
legislazione urbanistica;
uso degli elaboratori nella P.A.

Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo tecnico-amministrativo):
tecniche di selezione e di valutazione del personale;
diritto sindacale e relazioni industriali;
organizzazione aziendale;
elementi di macroeconomia;
elementi di microeconomia.

Sono materie a scelta degli iscritti al terzo anno (indirizzo tecnico-amministrativo):
ricerca operativa;
uso degli elaboratori nella P.A.;
legislazione doganale e valutaria;
tecnica e legislazione bancaria;
diritto penale e commerciale;
contratti.

Art. 326. — Per i primi due anni di corso lo specializzando è tenuto a seguire oltre ai corsi obbligatori almeno due corsi opzionali fra quelli attivati dalla scuola.

All'atto della iscrizione al terzo anno della scuola gli studenti dovranno indicare l'indirizzo prescelto e scegliere due materie opzionali a esso relative.

Art. 327. — Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, la frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo.

La commissione d'esame, composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato, nelle singole discipline e relative attività pratiche per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso per una sola volta.

Le borse di studio per la frequenza di corsi sono disciplinate dalla normativa vigente.

Art. 328. — Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto, oltre che degli aspetti teorici, del carattere pratico delle varie discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini ed organizzazioni professionali, con l'autorità giudiziaria, con enti locali, con aziende ed enti privati o pubblici e con chiunque altro riterrà utile ai fini della specializzazione. Nell'ambito dell'attività didattica gli specializzandi interessati, per la loro formazione, a compiere esperienze applicative nelle materie di studio potranno partecipare ad ogni altra iniziativa della scuola. Il consiglio della scuola programma i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati.

Oltre ai docenti universitari, saranno chiamati a collaborare a questi, esperti che con il loro apporto possano mantenere elevato il livello culturale e di specializzazione professionale a norma della legislazione vigente.

Il consiglio della scuola decide altresì le forme di frequenza assistita e le relative modalità di svolgimento, in conformità alle disposizioni vigenti.

Superati gli esami del terzo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in diritto amministrativo.

Art. 329. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Napoli. La scuola è finanziata, oltre che dai contributi ordinari e straordinari dell'Università, da sovvenzioni, lasciti e donazioni di aziende, enti e privati che figurano nel bilancio dell'Università stessa.

Potranno essere assegnati agli specializzandi borse di studio e premi scientifici ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 330. — La scuola è retta da un consiglio composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea, in materia di coordinamento di insegnamenti.

Art. 331. — I componenti il consiglio eleggono il direttore che lo presiede per un biennio ed è rieleggibile. Nella programmazione dell'attività didattica il consiglio individua le esigenze cui si deve far fronte con l'apporto di professori a contratto, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e indica i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare.

Art. 332. — La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore della scuola può delegare sentito il consiglio della scuola, ai membri del consiglio stesso lo svolgimento di particolari attività relative all'attuazione dei fini istituzionali della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 276

86G0138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1986, n. **29**.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quando disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Bologna;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 dicembre 1985;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso la corte di appello di Bologna è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Bologna.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1986

COSSIGA

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1986
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 337

TABELLA

Distretto di	CORTI DI ASSISE E DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	Numero	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Numero	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
Bologna	2	Bologna Bologna	Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia	Uomini 960 Donne 960	10	Bologna Bologna	Bologna	Uomini 350 Donne 350
						Ferrara	Ferrara	Uomini 150 Donne 150
						Forlì	Forlì	Uomini 120 Donne 120
						Modena	Modena	Uomini 240 Donne 240
						Parma	Parma	Uomini 210 Donne 210
						Piacenza	Piacenza	Uomini 120 Donne 120
						Ravenna	Ravenna	Uomini 150 Donne 150
						Reggio Emilia	Reggio Emilia	Uomini 150 Donne 150
						Rimini	Rimini	Uomini 120 Donne 120

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

86G0145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 30.

Modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 412;

Sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Nell'art. 2328 del codice civile il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;».

Nello stesso art. 2328 del codice civile dopo il numero 11) è inserito il seguente:

«12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2329 del codice civile è sostituito dai seguenti:

«Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.

Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori.».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 2330 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'articolo 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.».

Art. 4.

All'articolo 2330-*bis* del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art. 2343».

Art. 5.

L'art. 2342 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2342. *(Conferimenti).* — Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.».

Art. 6.

L'art. 2343 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2343. *(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).* — Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale soprapprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.».

Art. 7.

Dopo l'art. 2343 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2343-*bis*. *(Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori)*. — L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non e inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.».

Art. 8.

L'art. 2357 del codice civile e sostituito dal seguente:

«Art. 2357. *(Acquisto delle proprie azioni)*. — La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

Art. 9.

Dopo l'art. 2357 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2357-*bis*. *(Casi speciali di acquisto delle proprie azioni)*. — Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;

3) per effetto di successione universale o di fusione;

4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.».

Art. 10.

Dopo l'art. 2357-*bis* del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2357-*ter*. *(Disciplina delle proprie azioni)*. — Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.».

Art. 11.

Dopo l'art. 2357-*ter* del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2357-*quater*. *(Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni)*. — In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.».

Art. 12.

L'art. 2358 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2358. *(Altre operazioni sulle proprie azioni)*. — La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.».

Art. 13.

L'art. 2359-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2359-*bis*. *(Acquisto di azioni da parte di società controllate)*. — La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

Art. 14.

L'art. 2360 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2360. *(Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni)*. — È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

Art. 15.

L'ultimo comma dell'art. 2369-*bis* è sostituito dal seguente:

«In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369 e per quelle concernenti la riduzione del capitale quando non siano imposte dalla legge è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.».

Art. 16.

Dopo l'art. 2420-*bis* del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2420-*ter*. *(Delega agli amministratori)*. — L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o piu volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2411.».

Art. 17.

Nell'art. 2424 del codice civile la voce numero 10) dell'attivo è sostituita dalla seguente:

«10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma degli articoli 2357 e 2357-*bis*;».

Nello stesso art. 2424 del codice civile dopo la voce numero 2) del passivo è inserita la seguente:

«2-*bis*) la riserva corrispondente all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo;».

Art. 18.

L'art. 2429-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2429-*bis*. *(Relazione degli amministratori)*. — La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'art. 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;

8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.».

Art. 19.

Dopo l'art. 2433 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2433-*bis*. *(Acconti sui dividendi)*. — La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.».

Art. 20.

L'art. 2439 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2439. *(Sottoscrizione e versamenti)*. — I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.».

Art. 21.

L'art. 2440 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2440. *(Conferimenti di beni in natura e di crediti)*. — Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, secondo e terzo comma, e 2343.».

Art. 22.

Il sesto comma dell'art. 2441 del codice civile è sostituito dai seguenti:

«Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.».

Art. 23.

L'art. 2443 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2443. *(Delega agli amministratori)*. — L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tale facoltà puo essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436.».

Art. 24.

L'art. 2444 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2444. *(Iscrizione nel registro delle imprese)*. — Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'articolo 2457-*bis*.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.».

Art. 25.

Dopo il primo comma dell'art. 2445 del codice civile è aggiunto il seguente:

«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.».

Art. 26.

Al primo comma dell'art. 2475 del codice civile è aggiunto il seguente numero:

«10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.».

Art. 27.

L'art. 2476 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2476. *(Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori)*. — Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-*bis*.».

Art. 28.

L'art. 2483 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2483. *(Operazioni sulle proprie quote)*. — In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.».

Art. 29.

Nell'art. 2518 del codice civile dopo il numero 13) è inserito il seguente:

«14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.».

Art. 30.

L'art. 2522 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2522. *(Acquisto delle proprie quote o azioni)*. — L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purchè l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.».

Art. 31.

L'art. 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. *(False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi)*. — Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'art. 2433-*bis*, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-*bis*, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.».

Art. 32.

L'art. 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2629. *(Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società).* — Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni:

1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 2343-*bis* esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;

3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.».

Art. 33.

Il numero 2) del primo comma dell'art. 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

«2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-*bis*, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;».

Dopo il numero 3) del secondo comma dell'art. 2630 del codice civile è aggiunto il seguente:

«4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma; 2357-*bis*, secondo comma, 2357-*ter*, 2359-*bis*, secondo e terzo comma.».

Art. 34.

Dopo l'art. 2630 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2630-*bis*. *(Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie).* — Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui all'articolo 2357-*quater*, primo comma.».

Art. 35.

Dopo il primo comma dell'art. 2632 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dall'art. 2357, quarto comma, e 2359-*bis*, terzo comma.».

Art. 36.

L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato. È altresì abrogato l'ultimo comma dell'art. 251 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Art. 37.

Se il valore nominale delle azioni proprie possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto supera il limite della decima parte del capitale, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'art. 2357 del codice civile, ma l'alienazione deve avvenire entro il 31 dicembre 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 12

NOTE

Nota all'art. 1

Il testo dell'art. 2328 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2328. *(Atto costitutivo)*. — La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci *e degli eventuali promotori*, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la durata della società;
12) l'importo globale almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato».

Nota all'art. 2

Il testo dell'art. 2329 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2329. *(Condizioni per la costituzione)*. — Per procedere alla costituzione della società è necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.

Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 2330 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2330. *(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società)*. — Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti *di beni in natura o di crediti*, la relazione indicata nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 2330-*bis* del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2330-*bis*. *(Pubblicazione dell'atto costitutivo)*. — L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art. 2343».

Nota all'art. 15:

Il testo dell'art. 2369-*bis* del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2369-*bis*. *(Assemblea straordinaria in terza convocazione)*. — L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369 *e per quelle concernenti la riduzione del capitale quando non siano imposte dalla legge* è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale».

Nota all'art. 17:

Il testo dell'art. 2424 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2424. *(Contenuto del bilancio)*. — Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

Nell'attivo:

1) i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti;
2) gli immobili;
3) gli impianti e il macchinario;
4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento;
6) i mobili;
7) le scorte di materie prime e le merci;
8) il danaro e i valori esistenti in cassa;
9) i titoli di credito a reddito fisso;
10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma degli articoli 2357 *e 2357-bis;*
11) i crediti verso la clientela;
12) i crediti verso le banche;
13) i crediti verso società controllate e collegate;
14) gli altri crediti.

Nel passivo:

1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni;
2) la riserva legale;
2-bis) la riserva corrispondente all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo;
3) le riserve statutarie e facoltative;
4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
5) i fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente;
6) i debiti con garanzia reale;
7) i debiti verso fornitori;
8) i debiti verso banche ed altri sovventori;
9) i debiti verso società collegate;
10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte;
11) gli altri debiti della società.

Nell'attivo e nel passivo:

1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;
2) le altre partite di giro e i conti di ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.
Sono vietati i compensi di partite.
In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate».

Nota all'art. 22:

Il testo dell'art. 2441 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2441. *(Diritto di opzione)*. — Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso nè limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma».

Nota all'art. 25:

Il testo dell'art. 2445 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2445. *(Riduzione del capitale esuberante)* — La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale. nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia».

Nota all'art. 26:

Il testo dell'art. 2475 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2475. *(Costituzione)*. — La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
7) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2488;
9) la durata della società;
10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330-*bis*, 2331, primo e secondo comma, 2332 e 2341».

Nota all'art. 29:

Il testo dell'art. 2518 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2518. *(Atto costitutivo)* — La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;
5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;

10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;

11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;

12) il numero dei componenti il collegio sindacale;

13) la durata della società;

14) l'importo globale, almeno approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato».

Nota all'art. 33:

Il testo dell'art. 2630 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2630. *(Violazione di obblighi incombenti agli amministratori).*

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) *violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-*bis, *primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;*

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;

*4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma; 2357-*bis, *secondo comma, 2357-*ter, *2359-*bis, *secondo e terzo comma».*

La misura originaria della pena pecuniaria indicata nel primo comma del sopraripportato art. 2630, da L. 2.000 a L. 10.000, e nel secondo comma del medesimo articolo, da L. 1.000 a L. 10.000, già raddoppiata per effetto del D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679, ed aumentata di otto volte per effetto dell'art. 7 del D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, è stata poi aumentata di quaranta volte, con assorbimento dei precedenti aumenti, dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e ancora di cinque volte, con riferimento all'aumento disposto dalla legge n. 603/1961, per effetto dell'art. 113 (in vigore dal 15 dicembre 1981) della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nota all'art. 35:

Il testo dell'art. 2632 del codice civile, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2632. *(Violazione di obblighi incombenti ai sindaci).* — Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

*Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dall'art. 2357, quarto comma, e 2359-*bis, *terzo comma».*

La misura originaria della pena pecuniaria indicata nel sopraripportato art. 2632, da L. 1.000 a L. 10.000, già raddoppiata per effetto del D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ed aumentata di otto volte per effetto dell'art. 7 del D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, è stata poi aumentata di quaranta volte, con assorbimento dei precedenti aumenti, dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e ancora di cinque volte, con riferimento all'aumento disposto dalla legge n. 603/1961, per effetto dell'art. 113 (in vigore dal 15 dicembre 1981) della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nota all'art. 37:

Per il nuovo testo dell'art. 2357 del codice civile v. l'art. 8 della presente legge.

86G0142

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 1986.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 gennaio 1986;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 gennaio 1986 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del 13,475 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A1142

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 agosto 1985.

Disposizioni applicative della legge 22 marzo 1985, n. 111, in materia di provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali per nuovi investimenti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 599, recante provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1983;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 396, e la successiva legge 22 marzo 1985, n. 111, che ha prorogato, con modifiche, al 31 dicembre 1986 la predetta legge n. 599/1982;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative ai sensi dell'art. 25 di detta legge n. 599/1982;

Ritenuta l'opportunità di procedere anche alla riproposizione compilativa delle norme applicative, per quanto attiene alle disposizioni legislative ancora operanti;

Su proposta della commissione consultiva interministeriale di cui all'art. 25 predetto;

Decreta:

Art. 1.

Quando nel presente decreto si cita «la legge» senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 22 marzo 1985, n. 111.

Art. 2.

Concessione del contributo

Per ottenere l'approvazione delle iniziative previste dall'art. 16 della legge n. 599/82, le imprese sono tenute a presentare al Ministero della marina mercantile entro il termine posto dall'art. 8 della legge, istanza di concessione del contributo con l'indicazione della ditta o ragione sociale e del codice fiscale, con i seguenti allegati:

a) piano di investimento con particolare riferimento alle finalità che le iniziative si pongono ed ai prevedibili effetti conseguenti alla loro realizzazione in confronto alla situazione produttiva preesistente, finalità ed effetti da valutarsi sulla scorta dell'art. 16 della legge n. 599/82;

b) planimetrie dei nuovi impianti e disegni delle opere principali;

c) descrizione delle opere principali in cui si articola il piano di investimento, con l'indicazione, per singola voce, o per categoria omogenea, di spesa, concernente l'ammontare degli investimenti, nonché le date, anche presunte, di inizio e di ultimazione dei lavori;

d) relazione tecnico-economica per le variazioni di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge, con la descrizione dettagliata della consistenza e finalità delle variazioni stesse;

e) certificato della competente autorità marittima attestante il possesso dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale di classificazione dei cantieri navali in maggiori, medi e minori;

f) dichiarazione dalla quale risulti che il cantiere non ha presentato né presenterà istanze di contributi aventi analoghe finalità e, in ogni caso, copie delle istanze che eventualmente siano state presentate per gli stessi investimenti.

Art. 3.

Liquidazione del contributo

Per la liquidazione del contributo previsto dall'art. 16 della legge n. 599/82 o per la corresponsione del relativo anticipo, l'interessato deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile entro il termine previsto dall'art. 4 del presente decreto. Ad essa deve essere allegata una dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori o, nel caso di richiesta di corresponsione dell'anticipo, idonea documentazione comprovante il raggiungimento del 50% della spesa per gli investimenti ammessi; in quest'ultimo caso devono essere trasmessi i relativi atti contabili quali fatture, estratti di bilancio e simili e notificato atto di fidejussione bancaria a norma dell'art. 19, primo comma, della legge n. 599/82.

Art. 4.

Decadenza dai contributi - Disposizioni comuni

I documenti per la liquidazione finale del contributo devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione del piano di investimento. Detto periodo si computa dalla pubblicazione del presente decreto limitatamente ai piani di investimento che siano stati ultimati anteriormente a quest'ultima data.

Le domande e i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo.

Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata.

Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare, sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985.

Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni altra prova o documento ed eseguire gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni.

Roma, addì 20 agosto 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1985
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 274

NOTE

Note alle premesse:

— La legge 14 agosto 1982, n. 599, recante «Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1982. Il testo dell'art. 25 della predetta legge è il seguente:

«Art. 25 (*Norme applicative*). — Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile».

— La legge 26 luglio 1984, n. 396, recante «Proroga al 30 giugno 1984, con modificazioni, delle leggi n. 598, 599 e 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demolizione del naviglio vetusto», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 1° agosto 1984.

— La legge 22 marzo 1985, n. 111, recante «Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile 1985.

Nota all'art. 1:

Per la legge n. 111/1985 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per l'argomento della legge n. 599/1983 v. nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 16 della predetta legge è il seguente:

«Art. 16 (*Contributo per nuovi investimenti*). — Alle imprese ammesse ai contributi per l'attività di costruzione e riparazione navale che, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, può essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi».

— Per l'argomento della legge n. 111/1985 v. nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 8 della predetta legge è il seguente:

«Art. 8. — Per l'ammissione al contributo di cui all'art. 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1984. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988.

Per i cantieri maggiori e medi la misura del contributo è elevata al 30 per cento dell'investimento.

Eventuali variazioni ai piani di investimento devono essere proposte entro il 31 dicembre 1986 e sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Nei casi in cui risulti già disposta la concessione del contributo, le variazioni saranno assistibili nei limiti della contribuzione già determinata.

Le variazioni ai piani di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599, non comunicate entro il 30 giugno 1983, possono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'ammontare del contributo non può superare quello corrispondente al piano di investimento originario».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 599/1982 v. nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'intero art. 19 della predetta legge è il seguente:

«Art. 19 (*Liquidazione del contributo*). — Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso, può essere concesso un corrispondente anticipo sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo corrispondente al suddetto anticipo.

La liquidazione del contributo è disposta previo accertamento dei lavori eseguiti e dell'ammontare del relativo investimento da parte di una commissione presieduta dal direttore generale del naviglio e composta da tre funzionari del Ministero della marina mercantile nominati con decreto del Ministro».

86A1015

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 dicembre 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 29.018.634.000 a favore della regione Basilicata e dei vari soggetti destinatari della regione Campania, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - residui 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo e terzo comma, 6 e 79, della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per il 1985;

Vista la delibera CIPE del 28 novembre 1985, con la quale, viene, fra l'altro, assegnata la somma complessiva di L. 29.718.634.000, in conto residui 1983, di cui L. 1.643.634.000 a favore della regione Basilicata e L. 28.075.000.000 a favore dei vari soggetti della regione Campania;

Considerata l'esigenza di impegnare i predetti importi residuali 1983 di L. 1.643.634.000 e di L. 28.075.000.000, rispettivamente a favore della regione Basilicata e dei vari soggetti della regione Campania;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 29.718.634.000 è impegnata, per le finalità indicate nella delibera CIPE 28 novembre 1985 richiamata in premessa, a favore dei seguenti soggetti destinatari:

	Lire
Regione Basilicata (per gli interventi di propria competenza)	1.643.634.000
Regione Campania (per gli interventi di propria competenza)	13.575.000.000
Amministrazione provinciale di Napoli	5.000.000.000
Amministrazione provinciale di Avellino	3.500.000.000
Amministrazione provinciale di Salerno	1.500.000.000
Amministrazione provinciale di Benevento	1.500.000.000
Amministrazione provinciale di Caserta	1.000.000.000
Comune di Napoli	2.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1985, in conto residui 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1985

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 50

86A0932

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 dicembre 1985.

Riscatto della concessione della ferrovia Suzzara-Ferrara gestita dalla società Ferrovia Suzzara-Ferrara ed assunzione della predetta ferrovia in gestione commissariale governativa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, su «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1985);

Ritenuto che è di pubblico interesse ed è pertanto necessario dare attuazione all'art. 8, comma sesto, della citata legge, procedendo alla risoluzione consensuale ovvero al riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale;

Ritenuto inoltre che fra le linee di cui al predetto comma sesto dell'art. 8 può essere compresa la linea ferroviaria Suzzara-Ferrara;

Visto il regio decreto 17 maggio 1883, n. 1433, che approva la convenzione 9 maggio 1883 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Suzzara-Ferrara alla amministrazione provinciale di Mantova per la durata di novanta anni;

Vista la convenzione 25 giugno 1884 con la quale la ferrovia Suzzara-Ferrara viene subconcessa alla società anonima Ferrovia Suzzara-Ferrara;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1958, n. 3452, che approva il piano di ammodernamento e proroga la scadenza della concessione al 3 aprile 1986;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1961, n. 78/A, riguardante la revisione della sovvenzione e che fissa la nuova scadenza della concessione al 3 aprile 1987;

Viste le lettere n. 5698 del 6 marzo 1985 e n. 3194 del 7 maggio 1985 con le quali le regioni Emilia-Romagna e Lombardia hanno espresso la loro intesa;

Rilevato che per la ferrovia in questione non è possibile procedere alla risoluzione consensuale della concessione, in quanto non e stato raggiunto il consenso con la società concessionaria, la quale, con lettera in data 30 luglio 1985, ha tenuto a sottolineare che alcuni beni immobili — in particolare i locali attualmente adibiti ad uffici della società — non fanno parte del compendio ferroviario e pertanto non sarebbero stati consegnati allo Stato, mentre è da ritenere che l'attuale destinazione dei locali stessi concreti la sede di esercizio della ferrovia concessa e pertanto ne sia una pertinenza immobiliare gratuitamente reversibile allo Stato;

Ritenuto che, pertanto, si rende necessario procedere in via autoritativa, avvalendosi del potere di addivenire al riscatto, ai sensi dell'art. 188 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Ritenuto che l'art. 8 della legge n. 887/1984 si integra con il testo unico n. 1447/1912 e che pertanto il riscatto, previsto dal citato art. 8, è soggetto, in quanto applicabile, ai principi ed alle norme di cui agli articoli 188 e seguenti e 192 del testo unico n. 1447/1912;

Ritenuto che il succitato articolo della legge n. 887/1984 nel prescrivere che il riscatto delle concessioni si avveri nell'arco dell'anno 1985, ha implicitamente abrogato per incompatibilità la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 188 e conseguentemente dello art. 193 del testo unico n. 1447/1912 che prevedono l'assegnazione di un termine non inferiore ad un anno;

Ritenuto che appare opportuno assegnare il termine di un mese dalla data dell'intervenuto visto di registrazione della Corte dei conti, trascorso il quale sarà proceduto alla assunzione in gestione commissariale governativa della ferrovia Suzzara-Ferrara;

Tenuto conto che la commissione interministeriale, nominata con decreto interministeriale n. 336 del 14 marzo 1984 per determinare, fra l'altro, la misura del corrispettivo spettante alla società concessionaria, ha esaurito i suoi lavori;

Considerato che l'ammontare complessivo da corrispondere alla società è di L. 1.245.900.000, equivalente al valore degli oggetti mobili (materiale rotabile, mobili e arredi di proprietà sociale), con esclusione delle eventuali scorte di magazzino, fermo restando il trasferimento gratuito allo Stato degli immobili concernenti il servizio ferroviario e sue pertinenze, ivi compresi i locali adibiti ad uffici della società;

Tenuto conto che l'indicato indennizzo sarà corrisposto nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto;

Considerato che con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina del commissario da preporre alla gestione commissariale governativa;

Considerato, inoltre, he la pronunciata estinzione dei rapporti concessionali è assoggettata alla condizione risolutiva dell'eventuale diniego di approvazione del lodo arbitrale come previsto dal secondo comma dell'art. 193 del testo unico n. 1447/1912;

che, pertanto, il concessionario, prima che l'indennizzo si renda riscuotibile, dovrà presentare fidejussione nella misura e nelle modalità fissate dall'amministrazione, rimanendo inteso che, nel caso di risoluzione, l'esercizio del servizio di cui trattasi sarà considerato come svolto nell'interesse del concessionario;

Viste le lettere ministeriali n. 424 del 16 luglio 1985 e n. 1516 del 22 ottobre 1985, nonché le lettere aziendali n. 19 dell'8 ottobre 1985 e n. 22 del 23 ottobre 1985;

Decreta:

E dichiarato il riscatto della concessione della ferrovia Suzzara-Ferrara, trascorso un mese dalla data di registrazione del presente decreto.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. è autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione commissariale governativa del servizio ferroviario suindicato.

Dalla stessa data la gestione commissariale governativa succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di qualsiasi natura facenti capo alla concessionaria relativi all'esercizio svolto, in essi inclusi quelli relativi al personale dipendente, acquistando tutti i diritti e gli obblighi nascenti dai rapporti stessi, ancorché insorti in epoca anteriore al riscatto.

L'ammontare dell'indennizzo è di L. 1.245.900.000 riferito alla data di registrazione del presente decreto.

La somma come sopra precisata da corrispondere alla società sarà versata, previa presentazione di fidejussione e previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, entro tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto.

L'onere relativo alle scorte di magazzino sarà corrisposto direttamente dalla gestione commissariale governativa, e definito previo accertamento delle amministrazioni concertanti.

Per l'esercizio svolto dalla concessionaria sino alla data di consegna dei beni, il Ministero dei trasporti procederà, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, alla revisione della relativa sovvenzione, con riserva di integrazioni in funzione di oneri di esercizio e finanziari maturati o maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento, comunque riferibili al detto esercizio.

Resta fermo il diritto del concessionario di chiedere, entro un mese dalla notificazione del presente decreto, che l'indennità sia determinata dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 192 e per gli effetti del secondo comma dell'art. 193 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Gli oneri derivanti dal presente decreto faranno carico al cap. 1657 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1985

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1986
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 45

86A1016

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 gennaio 1986.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei titoli del Tesoro per un importo di 300 milioni di dollari USA della durata di anni dodici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 316090, in data 1° luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1985, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 393, con il quale è stata disposta un'emissione di titoli del Tesoro per un importo di 300 milioni di dollari USA, della durata di anni dodici;

Visto, in particolare, l'art. 10 del menzionato decreto ministeriale, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il rimborso dei titoli alla scadenza ed il pagamento dei relativi interessi, determinati mensilmente e corrisposti in rate semestrali posticipate, verranno effettuati in dollari USA dalla banca estera «Agente principale per il pagamento», attualmente la Chase Manhattan Bank.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla menzionata banca estera, non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna data di pagamento, con valuta stesso giorno New York, i fondi in

dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento» che risulterà fissata secondo quanto all'uopo previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base del tasso di interesse calcolato mensilmente, e indicato — ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio 1985 — dalla «Banca Agente», attualmente la Bank of America International Lmd., e del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione; tale importo provvisorio verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - prestito del Tesoro a tasso variabile per 300 milioni di dollari USA, emissione 25 luglio 1985».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei dollari alla menzionata banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi semestrali di scadenza 25 gennaio 1986.

Art. 3.

In relazione alla clausola prevista nell'art. 13 del decreto ministeriale 1° luglio 1985, e a quanto all'uopo pattuito fra il Tesoro e la «Bank of America» nell'accordo del 25 luglio 1985, alle stesse scadenze e con le modalità stabilite all'art. 2 verranno rimessi alla Banca d'Italia, per la retrocessione alla banca estera medesima, i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte della cessione del beneficio connesso alla statuizione del tasso di interesse massimo da corrispondere agli obbligazionisti, pari al 12,875% annuo.

Art. 4.

Alle stesse scadenze e con le modalità stabilite all'art. 2, verrà messo a disposizione della Banca d'Italia, per la retrocessione all'«Agente principale per il pagamento», l'importo semestrale di 1.250 dollari USA, quale compenso per gli impegni assunti nel «Fiscal Agency Agreement».

Con le stesse modalità di cui al precedente comma, sotto la data di pagamento relativa al mese di luglio di ciascun anno del prestito, verrà anche rimesso alla Banca d'Italia l'importo di 500 dollari USA dovuto annualmente, in via anticipata, quale compenso alla «Banca Agente» per gli impegni assunti nell'«Agent Bank Agreement».

La prima di dette annualità verrà riconosciuta sotto la data di pagamento relativa al mese di gennaio 1986, mentre le restanti saranno corrisposte nel mese di luglio; l'ultima annualità verrà versata sotto la data di pagamento relativa al mese di luglio 1996.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 4.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di luglio di ogni anno del prestito.

Art. 5.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1987, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 6.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, le somme in valuta eventualmente non utilizzate e restituite dall'«Agente principale per il pagamento» saranno messe a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire gli ammontari in dollari USA non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 4 faranno carico ai capitoli 4431, 4435 e 4448 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1986 è, prevedibilmente, di L. 15.000.000, a carico del cap. 4431, di L. 15.000.000, a carico del cap. 4435, e di L. 10.000.000, a carico del cap. 4448.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1986
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 295

86A1050

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 30

Corso dei cambi del 13 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1603,500	1603,500	1603,40	1603,500	1603,50	1603,50	1603,500	1603,500	1603,500	—
Marco germanico	680,890	680;890	681 —	680,890	680,75	680,84	680,800	680,890	680,890	—
Franco francese	221,970	221,970	222,30	221,970	222 —	221,99	222,020	221,970	221,970	—
Fiorino olandese	603,060	603,060	603 —	603,060	603 —	603,05	603,050	603,060	603,060	—
Franco belga	33,261	33,261	33,27	33,261	33,25	33,25	33,256	33,261	33,261	—
Lira sterlina	2267,800	2267,800	2269,75	2267,800	2268 —	2268,40	2269 —	2267,800	2267,800	—
Lira irlandese	2059 —	2059 —	2060 —	2059 —	2059 —	2059 —	2059 —	2059 —	2059 —	—
Corona danese	184,510	184,510	184,70	184,510	184,50	184,49	184,470	184,510	184,510	—
Dracma	11,095	11,095	11,10	11,095	—	11,090	11,094	11,095	11,095	—
E.C.U.	1474,500	1474,500	1472,75	1474,500	1474,75	1474,75	1475 —	1474,500	1474,500	—
Dollaro canadese	1145,500	1145,500	1145 —	1145,500	1145 —	1145 —	1145 —	1145,500	1145,500	—
Yen giapponese	8,750	8,750	8,73	8,750	8,53	8,75	8,745	8,750	8,750	—
Franco svizzero	822,200	822,200	821 —	822,200	822,25	822,10	822 —	822,200	822,200	—
Scellino austriaco	96,990	96,990	96,90	96,990	96,75	96,99	97 —	96,990	96,990	—
Corona norvegese	218,400	218,400	218 —	218,400	218,50	218,67	218,950	218,400	218,400	—
Corona svedese	215,850	215,850	215,40	215,850	216 —	215,75	215,450	215,850	215,850	—
FIM	304 —	304 —	303,50	304 —	303,75	303,98	303,970	304 —	304 —	—
Escudo portoghese	10,490	10,490	10,45	10,490	10,40	10,50	10,522	10,490	10,490	—
Peseta spagnola	10,809	10,809	10,81	10,809	10,80	10,82	10,847	10,809	10,809	—
Dollaro australiano	1110 —	1110 —	1108 —	1110 —	1108 —	1110,50	1111 —	1110 —	1110 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1986

Dollaro USA	1603,500	Lira irlandese	2059 —	Scellino austriaco	96,995
Marco germanico	680,845	Corona danese	184,490	Corona norvegese	218,675
Franco francese	221,995	Dracma	11,094	Corona svedese	215,650
Fiorino olandese	603,055	E.C.U.	1474,750	FIM	303,985
Franco belga	33,258	Dollaro canadese	1145,250	Escudo portoghese	10,506
Lira sterlina	2268,400	Yen giapponese	8,747	Peseta spagnola	10,828
		Franco svizzero	822,100	Dollaro australiano	1110,500

Media dei titoli del 13 febbraio 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	57,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,875
» 6% » » 1972-87	91,625
» 9% » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	91,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » EFIM 1-8-1988	101,900
» » » 1- 3-1982/86	99,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,475
» » » » 1- 6-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1983/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,500
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1982/86	100,875
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-11-1982/86	100,675
» » » » 1-12-1982/86	100,900
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	101,500
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,100
» » » » 1- 5-1983/87	101,150
» » » » 1- 6-1983/87	101,200
» » » » 1-11-1983/87	100,925
» » » 1-12-1983/87	100,825

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,300
» » » » 1- 2-1984/88	101,475
» » » » 1- 3-1984/88	100,225
» » » » 1- 4-1984/88	100,225
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	100,050
» » » » 1- 8-1983/88	102,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,900
» » » » 1-10-1983/88	102 —
» » » » 1- 7-1983/90	98,250
» » » » 1-11-1983/90	103,300
» » » » 1-12-1983/90	103,550
» » » » 1- 1-1984/91	103,475
» » » » 1- 2-1984/91	103,450
» » » » 1- 3-1984/91	101,625
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,675
» » » » 1- 6-1984/91	101,775
» » » » 1- 7-1984/91	100,725
» » » » 1- 8-1984/91	100,600
» » » » 1- 9-1984/91	100,525
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1992	99,700
» » » » 1- 2-1992	97,200
» » » » 1- 2-1995	98,750
» » » » 1- 3-1995	95,350
» » » » 1- 4-1995	95,350
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,925
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,150
» » » 13,50% 1-10-1986	100,050
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,150
» » » 12 % 1- 2-1988	97,575
» » » 12 % 1- 3-1988	97,750
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,525
» » » 12,50% 1- 8-1988	98,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,375
» » » » 1983/90 11,50%	112,650
» » » » 1984/91 11,25%	112,300
» » » » 1984/92 10,50%	108,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M13026

MINISTERO DEL TESORO

N. 31

Corso dei cambi del 14 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1605,280	1605,280	1605,30	1605,280	1605,34	1605,35	1605,400	1605,280	1605,280	1605,28
Marco germanico	680,490	680,490	681,10	680,490	680,50	680,59	680,700	680,490	680,490	680,49
Franco francese	221,570	221,570	221,50	221,570	221,50	221,61	221,650	221,570	221,570	221,57
Fiorino olandese	602,480	602,480	602,75	602,480	602,50	602,61	602,750	602,480	602,480	602,48
Franco belga	33,235	33,235	33,29	33,235	32,25	33,23	33,236	33,235	33,235	33,23
Lira sterlina	2274,150	2274,150	2277 —	2274,150	2275 —	2274,02	2275,900	2274,150	2274,150	2274,15
Lira irlandese	2058,200	2058,200	2060 —	2058,200	2058 —	2057,85	2057,500	2058,200	2058,200	—
Corona danese	184,370	184,370	184,70	184,370	184,50	184,40	184,440	184,370	184,370	183,37
Dracma	11,090	11,090	11,10	11,090	—	—	11,085	11,090	11,090	—
E.C.U.	1471,300	1471,300	1473,75	1471,300	1471,40	1471,40	1471,500	1471,300	1471,300	1471,30
Dollaro canadese	1145,200	1145,200	1152 —	1145,200	1148 —	1148,10	1151 —	1145,200	1145,200	—
Yen giapponese	8,781	8,781	8,80	8,781	8,78	8,78	8,781	8,781	8,781	8,78
Franco svizzero	820,250	820,250	820,50	820,250	820 —	820,12	820 —	820,250	820,250	820,25
Scellino austriaco	96,870	96,870	96,84	96,870	96,75	96,84	96,810	96,870	96,870	96,87
Corona norvegese	218,350	218,350	218,60	218,350	218,50	218,47	218,600	218,350	218,350	218,35
Corona svedese	215,350	215,350	215,60	215,350	215,25	215,35	215,360	215,350	215,350	217,35
FIM	303,200	303,200	303,75	303,200	303,50	303,40	303,600	303,200	303,200	—
Escudo portoghese	10,420	10,420	10,45	10,420	10,40	10,42	10,420	10,420	10,420	10,42
Peseta spagnola	10,820	10,820	10,81	10,820	10,80	10,82	10,821	10,820	10,820	10,82
Dollaro australiano	1134 —	1134 —	1133 —	1134 —	1134 —	1134 —	1134 —	1134 —	1134 —	1134 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1986

Dollaro USA	1605,340
Marco germanico	680,595
Franco francese	221,610
Fiorino olandese	602,615
Franco belga	33,235
Lira sterlina	2275,025
Lira irlandese	2057,850
Corona danese	184,405
Dracma	11,087
E.C.U.	1471,400
Dollaro canadese	1148,100
Yen giapponese	8,781
Franco svizzero	820,125
Scellino austriaco	96,840
Corona norvegese	218,475
Corona svedese	215,355
FIM	303,400
Escudo portoghese	10,420
Peseta spagnola	10,820
Dollaro australiano	1134 —

Media dei titoli del 14 febbraio 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	60,650
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	99,500
» 6% » » 1972-87	92,600
» 9% » » 1975-90	92,250
» 9% » » 1976-91	90,800
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,875
» » » » 1- 3-1982/86	99,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,525
» » » » 1- 6-1982/86	100,575
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,700
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1982/86	100,875
» » » » 1-10-1983/86	100,075
» » » » 1-11-1982/86	100,500
» » » » 1-12-1982/86	100,975
» » » » 1- 1-1983/87	101,250
» » » » 1- 2-1983/87	101,400
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,150
» » » » 1- 5-1983/87	101,100
» » » » 1- 6-1983/87	100.900
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,400
» » » » 1- 2-1984/88	100,600
» » » » 1- 3-1984/88	100,275
» » » » 1- 4-1984/88	100,225
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	101,025
» » » » 1- 7-1983/88	102 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,825
» » » » 1- 9-1983/88	101,975
» » » » 1-10-1983/88	102 —
» » » » 1- 7-1983/90	98,250
» » » » 1-11-1983/90	103,325
» » » » 1-12-1983/90	103,350
» » » » 1- 1-1984/91	103,400
» » » » 1- 2-1984/91	103,425
» » » » 1- 3-1984/91	101,500
» » » » 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	101,675
» » » » 1- 6-1984/91	101,725
» » » » 1- 7-1984/91	100,650
» » » » 1- 8-1984/91	100,475
» » » » 1- 9-1984/91	100,550
» » » » 1-10-1984/91	100,525
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1992	99,725
» » » » 1- 2-1992	97,250
» » » » 1- 2-1995	98,750
» » » » 1- 3-1995	95,450
» » » » 1- 4-1995	95,350
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,975
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50% 1-10-1986	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,150
» » » 12 % 1- 2-1988	97,950
» » » 12 % 1- 3-1988	97,625
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,950
» » » » 1983/90 11,50%	112,200
» » » » 1984/91 11,25%	111,750
» » » » 1984/92 10,50%	108,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M14026

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 42.710.400, dovuto dal sig. Brunato Ilario, titolare della omonima ditta, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1986, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 52.657.200, dovuto dalla Z.G.Z. di Pazzini Livio & C. S.n.c., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1986, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1986 gli atti esecutivi esattoriali intrapresi per la riscossione del carico tributario di L. 104.357.534, dovuto dalla S.p.a. Corderia napoletana, sono stati sospesi, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 44.803.600, dovuto dalla S.a.s. Nuova Vilca di Brogi Franco e C., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1986, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Siena è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 38.887.200, dovuto dalla ditta Pontoni Dario, con sede in Cividale del Friuli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1986, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Udine è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

86A1152

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1986 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con i decreti ministeriali in data 31 gennaio 1977 e 2 aprile 1979 alla impresa Shell Italia S.p.a, in Milano, via Londonio, 2, del presidio sanitario denominato Garial già registrato al n. 2441.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1986 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979 dalla impresa Shell Italia S.p.a., con sede in Milano, via Londonio, 2, del presidio sanitario denominato Garial Fiori già registrato al n. 3091.

86A1150

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Pausania» in Tempio, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985, la società cooperativa edilizia a r.l. «Pausania», in Tempio (Sassari) costituita per rogito notaio avv. Tomaso Bua in data 3 aprile 1965, repertorio 69267, reg. soc. 333, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Selis Tonino.

86A1149

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori e sindaci della società cooperativa edilizia «Casa Nuova», in Sabaudia (Latina), costituita il 12 settembre 1968 per rogito notaio dott. Raffaello Pisapia ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi l'avv. Domenico Oropallo.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1986 il dott. Luigi Zuccarini è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Abruzzo - Società cooperativa a r.l.», in Pescara, in sostituzione del dott. Vittorio Zazzetta, dimissionario, e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata fino al 27 luglio 1986.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1986 e sino al 10 giugno 1986 il dott. Luigi Zuccarini è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Consorzio produttori latte», con sede in Sulmona (L'Aquila), in sostituzione del sig. Giacomo De Deo che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per motivi di incompatibilità.

86A1125 - 86A1148

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di farmacia:

chimica degli alimenti.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica teorica.

Facoltà di ingegneria:

geologia applicata con elementi di mineralogia e litologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A1109

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la disciplina «lingua e letteratura inglese» (ruolo professori di seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

86A1110

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 sono state iscritte nel registro nazionale le varietà di specie agricole sottoelencate:

OLEAGINOSE E DA FIBRA

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole:	
Rolle	Jacques Seed Co., Prescött, Wisconsin, USA e Società europea del seme, Massalombarda.
Pordoi	Jacques Seed Co., Prescott, Wisconsin, USA e Società europea del seme, Massalombarda.
Gela	Anic agricoltura, via Medici del Vascello n. 26, Milano.
Florica	Occitane des Semences e Rustica Biorecherches - Pibrac, Leguevin (Francia).
Lisa	Texas Triumph Seed Co. Inc. Ralls, Texas, USA.
Linda	Texas Triumph Seed Co. Inc. Ralls, Texas, USA.
Licia	Texas Triumph Seed Co. Inc. Ralls, Texas, USA.
Lara	Texas Triumph Seed Co. Inc. Ralls, Texas, USA.
Eolo	Texas Triumph Seed Co. Inc. Ralls, Texas, USA.
Cucciolo	Texas Triumph Seed Co. Inc. Ralls, Texas, USA.
Timo	Northrup King Co. 1500 Jackson St. N.E. Minneapolis, Minnesota, USA.
Mango	Northrup King Co. 1500 Jackson St. N.E. Minneapolis, Minnesota, USA.
Sirio	Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, Venezia-Mestre, e Dekalb AgResearch, Inc. Illinois, USA.
Orion	Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, Venezia-Mestre, e Dekalb AgResearch, Inc. Illinois, USA.
Mega	Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, Venezia-Mestre, e Dekalb AgResearch, Inc. Illinois, USA.
Riosol	Ets. M. Lesgourgues - Gavadour - Cargill Peyrehorade (France).
Miosol	Ets. M. Lesgourgues - Gavadour - Cargill Peyrehorade (France).
Adalid	Helizea International S.p.a. - Via Borgoleoni 70/C - Ferrara.
Select	Accademia delle Scienze Agrarie e Forestali - Boulevard Marasti, 61, Repubblica Socialista di Romania.
Fundulea	Accademia delle Scienze Agrarie e Forestali - Boulevard Marasti, 61, Repubblica Socialista di Romania.
Felix	Accademia delle Scienze Agrarie e Forestali - Boulevard Marasti, 61, Repubblica Socialista di Romania.
Galatea	Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie - Università di Bari, via Amendola, 165 - Bari.
Soltop	Agraseed Research International (A.S.R.I.) Fargo, North Dakota - U.S.A.
Solre	Agraseed Research International (A.S.R.I.) Fargo, North Dakota - U.S.A.
Solmax	Agraseed Research International (A.S.R.I.) Fargo, North Dakota - U.S.A.
Solix	Agraseed Research International (A.S.R.I.) Fargo, North Dakota - U.S.A.
Soldux	Agraseed Research International (A.S.R.I.) Fargo, North Dakota - U.S.A.
Soia:	
Imola	KWS, Kleinwanzlebener Saatzucht AG, 3352 Einbeck (RFT).
Garda	Jacques Seed Co, Prescott, Wisconsin, USA.
Tokio	Asgrow Seed Co, Ames, Iowa, USA.
Canton	Asgrow Seed Co, Ames, Iowa, USA.
Katai	Asgrow Seed Co, Ames, Iowa, USA.
Kyoto	Asgrow Seed Co, Ames, Iowa, USA.
Manila	Asgrow Seed Co, Ames, Iowa, USA.
Osaka	Asgrow Seed Co, Ames, Iowa, USA.
Fedor	Saint-Jeannet Lasserre, 111 Avenue de Lespinet, 31029 Toulouse (F).
Kador	Saint-Jeannet Lasserre, 111 Avenue de Lespinet, 31029 Toulouse (F).

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 la responsabilità della conservazione in purezza per talune varietà iscritte nel registro nazionale è variata come segue:

Orzo:

Novoperga — Da F.von Lochow-Pektus GMBH - Bergen (RFT) a Semenitala S.p.a. - Bologna.

Avena:

Vintero — Da F.von Lochow-Pektus GMBH - Bergen (RFT) a Semenitala S.p.a. - Bologna.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 sono state cancellate dal registro nazionale le varietà di specie agricole sottoelencate:

Specie e varietà	Decreto ministeriale d'iscrizione
Mais:	
Elvira - FAO 200	25- 1-1984
Erna - FAO 200	25- 1-1984
Nella - FAO 700	25- 1-1984
Coral - FAO 700	3- 3-1973
Spaik (già Niagara Falls) - FAO 700	13- 4-1977
Beverly (già York) - FAO 700	15- 3-1979
Dakota - FAO 400	6- 3-1981
RX35A - FAO 300	13- 4-1977
RX29 - FAO 300	21- 4-1978
Arno 39 - FAO 400	4- 3-1975
Dora - FAO 500	6- 3-1981
Idro - FAO 500	15- 3-1979
Nilo - FAO 600	15- 3-1979
RX76 - FAO 600	15-12-1983
Serio 73 - FAO 600	4- 3-1975
H744284 - FAO 700	21- 4-1973
Iseo 72 - FAO 700	4- 3-1975
Barbabietola da zucchero:	
Giada 27	20- 5-1978
Mono HY B3	4- 3-1975

86A1151

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Interventi diretti ad assicurare l'espletamento delle operazioni di soccorso ed a garantire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali. (Ordinanza n. 685/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il telegramma n. 449 del 31 gennaio 1986, con il quale la Direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno, nel comunicare che i gravi eventi metereologici — che hanno coinvolto recentemente l'intero Paese provocando notevoli danni e disagi — hanno già impegnato tutte le forze disponibili sul territorio nazionale, rappresenta la necessità di un adeguato incremento delle strutture operative con il ricorso a richiami in servizio temporaneo di vigili del fuoco discontinui;.

Ravvisata la necessità di intervenire tempestivamente per assicurare l'espletamento delle operazioni di soccorso e garantire l'assistenza alle popolazioni colpite;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse all'eccezionale stato di avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare in servizio, in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790, vigili del fuoco volontari fino ad un massimo di duemila unità, per il tempo strettamente necessario per fronteggiare le operazioni di emergenza e, comunque, per un periodo massimo di venti giorni ciascuno, inseriti negli appositi elenchi dei vigili del fuoco volontari dei comandi provinciali.

Sono ratificati i richiami già effettuati per le esigenze di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1153

Proroga del termine contenuto nell'art. 2 dell'ordinanza n. 635/FPC/ZA del 13 novembre 1985 concernente misure dirette a conseguire la disponibilità dell'immobile, sito in Roma, via Ulpiano, 11, occupato da estranei alla pubblica amministrazione. (Ordinanza n. 686/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 635/FPC/ZA del 13 novembre 1985 concernente misure dirette a conseguire la disponibilità dell'immobile, sito in Roma, via Ulpiano, 11, occupata da estranei alla pubblica amministrazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985;

Considerato che il comune di Roma ha incontrato difficoltà di ordine tecnico per l'attuazione dell'art. 3 della cennata ordinanza, non potendo attribuire ai nuclei familiari, da inserire nelle graduatorie, il necessario punteggio per mancanza di necessari criteri di riferimento sull'ordine di assegnazione degli alloggi;

Considerato che tale impedimento non ha consentito di effettuare l'assegnazione nel termine di tre mesi indicato nell'art. 2 della stessa ordinanza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di continuare a prestare, fino alla sistemazione definitiva, che si prevede possa avvenire entro il prossimo mese di marzo, l'assistenza ai nuclei familiari sgomberati dall'edificio di via Ulpiano, sede del Dipartimento della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È procrastinato a quattro mesi il termine indicato nell'art. 2 della ordinanza n. 635/FPC/ZA del 13 novembre 1985.

Art. 2.

La norma contenuta nell'art. 3 dell'ordinanza citata nel precedente articolo va intesa nel senso che il sindaco di Roma è autorizzato a riservare tre appartamenti dal primo contingente di case in assegnazione agli aventi diritto da assegnare ai nuclei familiari di cui alla medesima ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1154

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richiesta avanzata da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI con deliberazioni adottate nella seduta del 19 settembre 1985 non ha ritenuto le seguenti società nella condizione di crisi aziendale con decorrenza di seguito indicata:

Mitex International S.p.a. di Castellanza (Varese), settembre 1981;

Patricelli L. & F. di Picciano (Pescara), settembre 1983;

Pressofonderie Feltrine S.r.l. di Pedavena (Belluno), settembre 1984;

Verrina S.p.a. di Genova-Voltri, settembre 1984, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato tuttavia, autorizzato ad emanare i propri decreti di integrazioni salariali a favore dei dipendenti della predetta impresa, sino alla data della presente deliberazione;

Nuova Gres Lux S.p.a. di Montebonello di Pavullo (Modena), ottobre 1984;

Emme Pi 3 S.a.s. di Torricella Sicura (Teramo);

Snck di Crescenzi Sante di Frosinone;

Ossigas S.p.a., unità dislocata presso la Fit Ferrotubi di Rivatrigoso (Genova).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato, tuttavia, autorizzato ad emanare i provvedimenti di propria competenza con efficacia temporale non oltre la data della presente deliberazione.

86A1130

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977

Il CIPI con deliberazioni adottate nella seduta del 19 dicembre 1985, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

Deriver S.p.a. di Torre Annunziata (Napoli): estensione da due a tre anni del periodo di utilizzo e preammortamento del finanziamento bancario e del mutuo agevolato diretto a suo tempo concesso.

Icam S.p.a. di Priolo (Siracusa), *Enichem Polimeri* di Gela (Caltanissetta) e *Sil (Società idrocarburi laziale)* di Porto Torres (Sassari):

intestazione alla Icam S.p.a. delle agevolazioni già concesse alle sopra citate società per i progetti di ristrutturazione degli stabilimenti di Priolo, Gela e Porto Torres, che, nel complesso risultano le seguenti:

a) contributi sugli interessi per il prestito obbligazionario di 27.750 milioni di lire;

b) mutuo agevolato diretto di 13.875 milioni di lire;

c) contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di 16.650 milioni di lire;

d) occupazione al 1987 (primo anno a regime):

Priolo: 405 unità lavorative;
Gela: 67 unità lavorative;
Porto Torres: 116 unità lavorative.

3M Italia S.p.a. di S. Marco Evangelista (Caserta):

a) investimenti globali: 62.960 milioni di lire;

b) proroga dei termini di realizzazione del progetto: 31 dicembre 1986.

Officine meccaniche f.lli Daldi e Matteucci S.p.a. di Porretta Terme (Bologna):

a) occupazione finale 600 unità lavorative;

b) proroga dei termini di realizzazione del progetto al 31 dicembre 1987;

c) le agevolazioni a suo tempo concesse alla Officine meccaniche f.lli Daldi e Matteucci sono intestate alla Pai Demm S.p.a.

Ausimont S.p.a.:

1) stabilimento di Spinetta Marengo:
spese per investimenti fissi ammissibili ad agevolazione: 7.200 milioni di lire;

agevolazioni:

mutuo agevolato diretto: 831 milioni di lire;
finaziamento bancario: 2.769 milioni di lire;

2) stabilimento di Porto Marghera:
spese per investimenti fissi ammissibili ad agevolazione: 5.010 milioni di lire;

agevolazioni:

mutuo agevolato diretto: 578 milioni di lire;
finanziamento bancario: 1.927 milioni di lire;

3) stabilimento di Bussi:

spese per investimenti fissi ammissibili ad agevolazione: 17.200 milioni di lire;

agevolazioni:

mutuo agevolato diretto: 2.867 milioni di lire;
finanziamento bancario: 5.733 milioni di lire;
contributo in conto capitale: 3.440 milioni di lire.

Cledia S.r.l.:

intestazione alla Cledia S.r.l. delle agevolazoni già concesse ad Ausimont S.p.a. per gli stabilimenti di Crotone, Mantova e Porto Marghera, per la parte di imprese trasferite a tale società;

stabilimento di Crotone:

spese per investimenti fissi ammissibili ad agevolazione; 28.795 milioni di lire di cui 27.795 per investimenti fissi e 1.000 per scorte;

tempi di realizzazione: entro il 31 dicembre 1987;

agevolazioni:

mutuo agevolato diretto: 4.865 milioni di lire;
finanziamento bancario: 9.731 milioni di lire;
contributo in conto capitale: 5.559 milioni di lire;

stabilimenti di Mantova e di Porto Marghera:

spese per investimenti fissi ammissibili ad agevolazione: Mantova: 298 milioni di lire; Porto Marghera: 1.984 milioni di lire;

tempi di realizzazione: entro il 31 dicembre 1987;

agevolazioni:

mutuo agevolato diretto: 364 milioni di lire;
finanziamento bancario: 776 milioni di lire.

La durata dei finanziamenti bancari e dei mutui diretti è stata stabilita, per tutti i progetti, in quindici anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento per i progetti localizzati nel Mezzogiorno ed in dieci anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento, per quelli localizzati nel centro-nord.

86A1127

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a trentatre posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C)* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso pubblico, per esami, a trentatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare nelle seguenti circoscrizioni territoriali e per i posti a fianco indicati:

Piemonte	posti	2
Liguria	»	2
Lombardia	»	3
Veneto	»	2
Provincia autonoma di Trento	»	2
Emilia-Romagna	»	3
Toscana	posti	1
Umbria	»	1
Marche	»	2
Lazio	»	3
Abruzzo	»	2
Molise	»	1
Campania	»	3
Puglia	»	2
Basilicata	»	1
Calabria	»	1
Sardegna	»	2

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, maturità rilasciata dagli istituti tecnici femminili, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, stenodattilografo in lingue estere, contabile d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, addetto alla segreteria d'azienda, addetto al commercio con l'estero;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina,

dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo del decreto del Presidente della Reppubblica 3 maggio 1957, n. 686

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio ed al processo di cognizione;

b) nozioni di contabilità di Stato;

c) elementi di economia politica;

d) elementi di statistica.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione XII - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un cerficato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi della attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il cerficato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa è, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 393

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
da redigere in carta da bollo da L. 3.000

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) ....
....
nato a .... (provincia........................)
il .... domiciliato in.............. c.a.p. ....
(provincia di ....) via............. n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a trentatre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare a una delle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 1 del presente bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di........................... conseguito presso .... via..
città .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)...;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione ....
.... con la qualifica di..................................
dal .... ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione................................. con la qualifica di ....
dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)...

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (5)..

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il.. ....»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di ....»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1051

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella Liguria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva-atipica dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 313, con il quale e stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle vacanze di personale al 31 dicembre 1983, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n.249;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede nella Liguria;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede nella Liguria.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc. o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed un colloquio.

Prove scritte.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) componimento in lingua italiana;

2) risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria;

3) nozioni di legislazione sociale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

Prova pratica di dattilografia.

Scrittura sotto dettato, su macchine «Olivetti», di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo.

Colloquio.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle materie appresso indicate:

1) nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

2) compiti di istituto;

3) nozioni di statistica.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 18 aprile 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale di collocatore, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione XIII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi della attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 395

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale degli affari generali e del Personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) ....

nato a .... (provincia di................................)
il .... domiciliato in............... c.a.p. ....
(provincia di .... via.............................. n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede in Liguria.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1)...

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)...............;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di........................... conseguito presso .... via..................................... città .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)...;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione.................................. .... con la qualifica di.. dal .... ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione con la qualifica di .... dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)...

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (5)...

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il...................................»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di ....»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere a domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1052

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per esami, a complessivi ventidue posti della carriera direttiva amministrativa, settima qualifica funzionale

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di approvazione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, e l'annessa tabella *B* che autorizza, tra gli altri, l'indizione di concorsi ordinari a ventidue posti nella carriera direttiva amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di dover indire i concorsi per l'assunzione di personale secondo le modalità e i criteri indicati nella legge n. 444 già citata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per complessivi ventidue posti della carriera direttiva amministrativa, settima qualifica funzionale, così distinti:

A) ventuno posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico.

Un sesto dei posti è riservato al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenente alla carriera di concetto con qualifica di: segretario capo o equiparata; segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea;

B) un posto di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Art. 2.

I ventuno posti del concorso per consigliere nel ruolo centrale e periferico sono ripartiti come segue:

Regione Piemonte:

Torino - commissariato per la liquidazione degli usi civici . . . . posti 1

Asti - istituto sperimentale per l'enologia - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Liguria:

Genova - ufficio enologico . . . . » 1

Regione Lombardia:

Milano - commissariato per la liquidazione degli usi civici. . . . . » 1

Lodi - istituto sperimentale lattiero-caseario - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Veneto:

Venezia - commissariato per la liquidazione degli usi civici. . . . . » 1

Conegliano - istituto sperimentale per la viticoltura - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Trieste - commissariato per la liquidazione degli usi civici. . . . . » 1

Regione Emilia-Romagna:

Bologna - istituto di chimica agraria dell'Università - servizio repressione frodi . . . . posti 1

Modena - sezione operativa periferica dell'istituto agronomico - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Toscana:

Firenze - istituto di chimica organica dell'Università - servizio repressione frodi . . . . » 1

Pisa - istituto di agronomia generale e coltivazione erbacee - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Abruzzo:

L'Aquila - commissariato per la liquidazione degli usi civici . . . . » 1

Pescara - istituto sperimentale per l'elaiotecnica - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Campania:

Napoli - commissariato per la liquidazione degli usi civici . . . . » 1

Salerno - istituto sperimentale per l'orticoltura - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Puglia:

Bari - commissariato per la liquidazione degli usi civici . . . . » 1

Bari - istituto sperimentale agronomico - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Basilicata:

Potenza - commissariato per la liquidazione degli usi civici . . . . » 1

Regione Calabria:

Catanzaro - commissariato per la liquidazione degli usi civici . . . . » 1

Regione Sardegna:

Cagliari - commissariato per la liquidazione degli usi civici . . . . » 1

Il concorso ad un posto di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria viene bandito per la regione Molise - istituto sperimentale per la selvicoltura - sezione operativa periferica di S. Pietro Avellano (Isernia).

Art. 3.

I titoli di studio prescritti per l'ammissione ad entrambi i concorsi sono: diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze coloniali, o in economia e commercio dalla legge.

Si prescinde dal possesso della laurea per i segretari capi e per i segretari principali con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, indicati al precedente art. 1.

Gli aspiranti debbono inoltre:

a) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) essere fisicamente idonei all'impiego;

d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, dovranno essere prodotte separatamente, una per ciascun concorso, e dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI Concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Ai fini dell'assegnazione, i candidati che partecipano al concorso di cui all'art. 1, lettera *A*), dovranno indicare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'elenco di tutte le sedi e degli uffici in ordine di preferenza, fermo restando che l'assegnazione stessa sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria.

I candidati dovranno altresì indicare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di esseri ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la proporia residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengono al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 5.

La commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui ai programmi annessi al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 10 maggio 1986.*

I candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza e preferenza dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI Concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 6, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempi utili anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento di ciascun concorso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, approverà le graduatorie di merito. Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Approvate le graduatorie di merito si procederà, in via provvisoria, a nominare immediatamente in prova nella qualifica per la quale hanno concorso e ad immettere in servizio gli idonei con le modalità di cui all'art. 4 nell'ordine della graduatoria stessa, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Essi non potranno essere trasferiti prima di cinque anni dall'assunzione.

Entro il primo mese di servizio dovrà essere presentata al capo dell'ufficio di destinazione la documentazione in carta legale di cui ai successivi commi, comprovante il possesso dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune di cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissariato di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto.

7) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente o da un medico militare dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che esssa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categoria assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto un copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio e il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quello di presentazione in servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Eventuali incompletezze o irregolarità sanabili dalla documentazione di cui ai commi precedenti dovranno essere regolarizzate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento dell'apposito invito da parte dell'amministrazione.

La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro la data di assunzione, la mancata consegna della documentazione prescritta entro il termine di cui al quinto comma del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma precedente, ovvero la produzione di documenti vulnerati da vizi insanabili, comporta la decadenza dal diritto alla nomina stessa.

Qualora si verifichi la sopravvenienza di inefficacia del provvedimento di nomina immediatamente esecutiva, per ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, le prestazioni di lavoro rese fino alla comunicazione di detta ricusazione del visto, saranno, comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con le procedure di cui al presente decreto si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1985
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 332

PROGRAMMI DI ESAME

A) *Concorso a ventuno posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico*

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto privato.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.
Economia politica e scienze delle finanze.
Contabilità di Stato.
Nozioni di statistica.
Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.
Diritto comunitario.

B) *Concorso ad un posto di consigliere nel ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria*

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o diritto civile.
2) Ragioneria e contabilità dello Stato e degli enti pubblici.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.
Nozioni di economia politica e scienze delle finanze.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente in ....
via .... c.a.p. ....
chiede di partecipare al concorso a .... posti di ....
nel ruolo ....

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);
le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: ....

(*) Ai fini dell'assegnazione in caso di nomina il sottoscritto dovrà elencare in ordine di preferenza le sedi.

Data, ...

Firma ....

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(*) L'elencazione dovrà essere effettuata per la partecipazione al concorso a ventuno posti di consigliere nel ruolo centrale e periferico.

86A1119

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 29 gennaio 1986 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 26 febbraio 1983.

86A1161

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a posti di segretario comunale

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il qualle è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 48 del 18 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1983, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formulata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968 n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento, indetto con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1983:

1) Scarascia Antonio	punti	93,86098	su 125
2) Princiotta Antonino	»	91,77992	»
3) Lovili Giorgio	»	91,70436	»
4) Falcone Nicola	»	91,16648	»
5) Calderaro Giuseppe	»	89,58315	»
6) Pace Carmine	»	89,24981	»
7) Bocciero Antonio (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	86,58315	»
8) Pucilli Maria Alessandra	»	86,58315	»
9) Tirro Giovanni	»	86,52252	»
10) Ientile Mario Francesco	»	84,04528	»
11) Russo Anna	»	83,99976	»
12) Laguardia Maria Antonietta	»	83,82050	»
13) Focaccia Silvano	»	83,74050	»
14) Latela Priscilla L.	»	83,66648	»

15) Mastrocola Maria	punti	82,99960	su 125
16) Columbro Nicolina	»	82,58315	»
17) Loiacono Gennaro	»	82,15660	»
18) Simonelli Vincenzo	»	82,00000	»
19) Ungaro M. Teresa (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	81,83314	»
20) Benfante Emilia	»	81,83314	»
21) Casoni Laura	»	81,66648	»
22) Giacomin Daniela	»	81,59976	»
23) Rolando Giorgio (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	81,00000	»
24) Chiarenza Vincenzo	»	81,00000	»
25) Barile Giampiero	»	80,79238	»
26) Pinto Francesca Maria	»	80,51625	»
27) Sodano Umberto	»	80.50000	»
28) D'Agostino Francesco	»	80,16648	»
29) Lavore Daniele	»	80,16574	»
30) Ghinamo Franco	»	80.00000	»
31) Massenio Roberto	»	79.75647	»
32) Galli Eleonora	»	79,66650	»
33) Manzi Enrico Massimo	»	79,49976	»
34) Lombardi Giuseppe	»	79,14810	»
35) Flore Carmela Grata	»	79,00000	»
36) Tagliavia Anna Maria	»	78,41625	»
37) Parenti Michele	»	78,30000	»
38) Leoncini Pietro	»	78,22252	»
39) Pireddu Roberta	»	78,08291	»
40) Mambrini Gabrio	»	77,79976	»
41) Pelillo Antonio	»	77,78330	»
42) Matranga Rosalia	»	77,66648	»
43) Aragno Renato	»	77.59132	»
44) Camastra Serafina	»	77,50000	»
45) Gorini Luisa	»	77,10000	»
46) Di Felice Mauro	»	76,99976	»
47) Pratizzoli Cristina	»	76,90000	»
48) Colussi Claudio	»	76,84976	»
49) Schiavone Giuseppe	»	76,74981	»
50) Bernardo Arnaldo	»	76.70000	»
51) Mazzolari Maria Grazia	»	76.69976	»
52) Ria Giancarlo	»	76,58000	»
53) Lauria Laura	»	76,49982	»
54) Parisi Vincenzo	»	76,14068	»
55) Caligiore Loredana	»	76,08315	»
56) Zampaglione Sandro	»	76.00000	»
57) Vasile Salvatore	»	75,30896	»
58) Gentile Raffaele	»	75.24976	»
59) Coianiz Rosanna	»	75,24957	»
60) Moschetti Luciana	»	74,70436	»
61) Saccà Fabio Maria	»	74.53160	»
62) Morri Maristella	»	74.50000	»
63) Guarino Vincenzo (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	74,49976	»
64) Princi Lidia	»	74.49976	»
65) Sesta Carla	»	74,49976	»
66) Pra Giuseppe	»	74,00000	»
67) Quarantin Giuseppino	»	73,60218	»
68) Pirrone Salvatore (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	73.50000	»
69) Melone Roberto	punti	73,50000	su 125
70 Angeloni Antonio	»	72,80666	»
71) Barberis Marina	»	72,70436	»
72) Di Giambattista Giuseppina (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	72,50000	»
73) Sgambati Alberto	»	72,50000	»
74) Tolo Clementina	»	72,22712	»
75) Tosato Loris	»	72.05206	»
76) Capodici Giuseppe (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	72.00000	»
77) Colonnelli Franco	»	72.00000	»
78) Mazzarella Luigi (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	71.50000	»
79) Sergio Stefano	»	71,50000	»
80) Cardamone Franco	»	71,10206	»
81) Ossi Pietro	»	70,90000	»
82) Bussola Gianfranco	»	70.70000	»
83) Gugole Gino (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	70.50000	»
84) Paoli Stefano	»	70.50000	»
85) Palumbo Gennaro Giovanni	»	70.40000	
86) Angelini Tommaso	»	70.00000	»
87) Marsigli Filippo (legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 15 della legge n. 604/1962)	»	69,50000	»
88) Massi Francesco	»	69,50000	»
89) Di Pierro Angelo	»	69.20896	»
90) Celani Teofilo	»	68,99976	»
91) D'Alauro Francesco	»	68.50000	»
92) Acerbi Pier Luigi (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	68,00000	»
93) Somà Gabriele	»	68,00000	»
94) De Marco Luigi	»	67,50000	»
95) Bini Emilio	»	67,00000	»
96) Iannuzzi Maria F.	»	66,50000	»
97) Mistretta Giuseppe (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	65,50000	»
98) Andreani Adalberto	»	65,50000	»
99) Angela Vittoria Fior	»	65,00000	»

Art. 2.

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 16 dicembre 1985 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle provincie a fianco indicate:

1) Scarascia Antonio, Forlì;
2) Princiotta Antonino, Milano;
3) Lovili Giorgio, Parma;
4) Falcone Nicola, Potenza;
5) Calderaro Giuseppe, Padova;
6) Pace Carmine, Campobasso;
7) Bocciero Antonio, Chieti;
8) Pucilli Maria Alessandra, Piacenza;
9) Tirro Giovanni, Campobasso;
10) Ientile Mario Francesco, Reggio Calabria;
11) Russo Anna, Milano;
12) Laguardia Maria Antonietta, Viterbo;
13) Focaccia Silvano, Padova;
14) Latela Priscilla Lidia, Milano;
15) Mastrocola Maria Cristina, Milano;
16) Columbro Nicolina, Brescia;
17) Loiacono Gennaro, Chieti;
18) Simonelli Vincenzo, Frosinone;

19) Ungaro Maria Teresa, Potenza;
20) Benfante Emilia, Pavia;
21) Casoni Laura, Perugia;
22) Giacomin Daniela, Padova;
23) Rolando Giorgio, Rieti;
24) Chiarenza Vincenzo, Genova;
25) Barile Giampiero, Bologna;
26) Pinto Francesca Maria, L'Aquila;
27) Sodano Umberto, Como;
28) D'Agostino Francesco, Cuneo;
29) Lavore Daniele, Bergamo;
30) Ghinamo Franco, Torino;
31) Massenio Roberto, Potenza;
32) Galli Eleonora, Pavia;
33) Manzi Enrico Massimo, Como;
34) Lombardi Giuseppe, Vicenza;
35) Flore Carmela Grata, Pescara;
36) Tagliavia Anna Maria, Grosseto;
37) Parenti Michele, Pisa;
38) Leoncini Pietro, Massa Carrara;
39) Pireddu Roberta, Cremona;
40) Mambrini Gabrio, Novara;
41) Pelillo Antonio, L'Aquila;
42) Matranga Rosalia, L'Aquila;
43) Aragno Renato, L'Aquila;
44) Camastra Serafina, Ascoli Piceno;
45) Gorini Luisa, Cremona;
46) Di Felice Mauro, Teramo;
47) Pratizzoli Cristina, Mantova;
48) Colussi Claudio, Pordenone;
49) Schiavone Giuseppe, Vicenza;
50) Bernardo Arnaldo, Torino;
51) Mazzolari Maria Grazia, Torino;
52) Ria Giancarlo, Vercelli;
53) Lauria Laura, Torino;
54) Parisi Vincenzo, Reggio Calabria;
55) Caligiore Loredana, Brescia;
56) Zampaglione Sandro, Catanzaro;
57) Vasile Salvatore, Como;
58) Gentile Raffaele, Perugia;
59) Coianiz Rosanna, Udine;
60) Moschetti Luciana, Sondrio;
61) Saccà Fabio Maria, Arezzo;
62) Morri Maristella, Varese;
63) Guarino Vincenzo, Imperia;
64) Princi Lidia, Gorizia;
65) Sesta Carla, Cagliari;
66) Marsigli Filippo, Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma addì, 6 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

86A1132

CORTE DEI CONTI

Concorso speciale pubblico, per esami, a otto posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Cagliari.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, con cui è stata aumentata la dotazione organica del personale dei ruoli della Corte dei conti;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1985 di ripartizione dei posti recati in aumento con la predetta legge n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a otto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Cagliari.

I vincitori saranno assegnati presso la sede predetta ove presteranno servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di maturità classica o scientifica, di maturità magistrale o tecnica, di maturità professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione di titoli equipollenti.
Al presente concorso speciale pubblico potrà partecipare altresì, il personale della Corte dei conti in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dell'ex carriera di appartenenza.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1 ed a prestare servizio presso la predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il personale della Corte dei conti dovrà dichiarare nella domanda anche la qualifica nella quale è inquadrato, nel caso in cui non sia in possesso del titolo di studio prescritto.
Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.
La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:
a) nozioni di diritto privato;
b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.
La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva e foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Cagliari.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 7 aprile 1986 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 167

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di ....) il ....
e residente dal (1) .... in ....
(provincia di ....)
via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, ad otto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari, indetto con decreto presidenziale 31 dicembre 1985.

Fà presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) ....;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... sito in .... via .... n. ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;

7) appartiene ai ruoli della Corte dei conti con la qualifica (5) ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari ed a prestare servizio nella predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....

Visto: si autentica la firma del sig. .... (6) ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la durata del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo per il personale della Corte dei conti non in possesso del titolo di studio prescritto.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A1097

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a trentasei posti di vice dirigente amministrativo della settima qualifica funzionale.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trentasei posti di vice dirigente amministrativo in prova della settima qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 00/66927 del 6 settembre 1985, si svolgeranno in Roma nei giorni 3 e 4 giugno 1986 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il C.I.R. - Centro internazionale, Ergife Hotel Palace, via Aurelia, n. 619 (Largo Mossa).

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamenti di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1986.

86A1122

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi - area funzionale medicina;

due posti di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Arcisate (Varese).

86A1101

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia per i servizi consultoriali presso l'unità sanitaria locale n. 46

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia per i servizi consultoriali presso l'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

86A1099

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 72

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 72, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: medici

Area funzionale di medicina:

un posto di assistente medico - disciplina: recupero e rieducazione funzionale.

Area funzionale di chirurgia:

un posto di assistente medico - disciplina: chirurgia generale;
un posto di assistente medico - disciplina: urologia;
un posto di assistente medico - disciplina: chirurgia plastica e della mano.

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di assistente medico - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di assistente medico - disciplina: igiene ed organizzazione servizi ospedalieri.

Profilo professionale: biologi

un posto di biologo collaboratore.

Profilo professionale: psicologi

due posti di psicologo collaboratore.

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria

trentasei posti di infermiere professionale - operatore professionale collaboratore;
un posto di tecnico di radiologia - operatore professionale collaboratore;
due posti di tecnico di laboratorio - operatore professionale collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione;
cinque posti di terapista della riabilitazione - operatore professionale collaboratore;
un posto di logopedista - operatore professionale collaboratore.

RUOLO PROFESSIONALE

Profilo professionale: ingegneri

un posto di ingegnere.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: assistenti sociali

un posto di assistente sociale collaboratore presso il nucleo operativo per le tossicodipendenze.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Magenta (Milano).

86A1170

OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso ad un posto di ostetrica

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

86A1100

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

REGIONE PIEMONTE

Errata-corrige al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «un posto di direttore amministrativo;», leggasi: «un posto di direttore amministrativo - capo servizio tecnico economato;».

86A1169

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 85

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazzo dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadàuna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221